



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Ricognizione
sulle prassi applicative e procedure interne
adottate nelle Regioni e Province autonome,
in attuazione del principio di copertura finanziaria
delle leggi regionali

Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella

Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria



Osservatorio
Legislativo
Interregionale


Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

INDICE

Il gruppo di lavoro	3
Il metodo di lavoro e le riunioni	6
Il questionario per la raccolta dei dati.....	7
I dati raccolti: soluzioni normative ed esperienze (elementi di sintesi e rinvio all'Allegato A).....	9
Qualche riflessione	20
Aggiornamenti 2021:	24
Allegato A: Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali "Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali" I dati in sintesi (aggiornamento 11 novembre 2021)	31
Allegato 1: Il questionario.....	32

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Il gruppo di lavoro

Il tema della ricognizione delle procedure e prassi in uso è apparso di rilevante interesse per le Regioni e le Province autonome.

Il Gruppo di lavoro è stato costituito presso l'Osservatorio Legislativo Interregionale con nota del 21 luglio 2021 di richiesta di invio di referenti componenti ed è divenuto operativo a fine luglio 2021.

Al Gruppo di lavoro hanno partecipato le Regioni e le Province autonome in gran numero; in alcuni casi, pur non avendo aderito al Gruppo di lavoro sono pervenute dalle Regioni contributi e invio di dati per la rilevazione.

Il Gruppo, numeroso ed eterogeneo, è stato composto da Colleghi delle strutture di Giunta e di Consiglio; per circa la metà degli enti (per 9 enti) la partecipazione è stata contemporaneamente sia delle strutture dei Consigli e delle strutture della Giunta.

I componenti risultano avere competenze eterogenee, in quanto assegnati ad uffici Legislativi e Assistenza giuridica, ad uffici di supporto alle Commissioni consiliari e all'Assemblea, nonché a strutture dell'Area risorse finanziaria e della Segreteria generale.

Al Gruppo ha partecipato anche la Segreteria della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e Province autonome, che ha fatto da tramite con le Assemblee legislative.

I componenti:

Regione	Nome	Giunta/ Consiglio	Ufficio di appartenenza
BASILICATA			Nessuna adesione al Gruppo, ma vi è stata la partecipazione alla ricognizione tramite l'invio di dati
CALABRIA	NOSTRO MANUELA	CONSIGLIO	Ufficio Istruzione Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero
CALABRIA	SOFIA SONIA	CONSIGLIO	Ufficio Istruzione Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero
CALABRIA	SURACE CATERINA	CONSIGLIO	Ufficio Istruzione Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero
CALABRIA	MARIA STEFANIA LAURIA	CONSIGLIO	Segretario Generale
CALABRIA	ANNAMARIA FERRARA	CONSIGLIO	Settore Assistenza Giuridica
CALABRIA	DANIELE MESSINA	CONSIGLIO	Segreteria Assemblea Consiglio regionale
CAMPANIA	MAGDA FABBROCINI	CONSIGLIO	Direzione Generale Attività legislativa
CAMPANIA	VINCENZA VASSALLO	CONSIGLIO	U.D. Assemblea
CAMPANIA	ROSARIA CONFORTI	CONSIGLIO	U.D. Studi legislativi e Servizio documentazione e U.D. dalla I alla IV Commissione permanente
CAMPANIA	PASQUALINA FILIPPO	CONSIGLIO	Commissione bilancio
CAMPANIA	LONGOBARDI SALVATORE	CONSIGLIO	Commissioni consiliari



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Regione	Nome	Giunta/ Consiglio	Ufficio di appartenenza
EMILIA-ROMAGNA	MAURIZIO RICCIARDELLI	GIUNTA	Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato
EMILIA-ROMAGNA	FEDERICA PAOLOZZI	GIUNTA	Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato
EMILIA-ROMAGNA	ANDREA ORSI	CONSIGLIO	Servizio Affari legislativi dell'Assemblea legislativa
EMILIA-ROMAGNA	BARBARA COSMANI	CONSIGLIO	Servizio Affari legislativi dell'Assemblea legislativa
FRIULI VENEZIA GIULIA	STEFANO PATRIARCA	CONSIGLIO	Vice Segretario Generale
FRIULI VENEZIA GIULIA	CHIARA GREGORI	CONSIGLIO	Direttore Servizio giuridico-legislativo
FRIULI VENEZIA GIULIA	MARCO MATTIONI	CONSIGLIO	Servizio giuridico legislativo
FRIULI VENEZIA GIULIA	GIANCARLO MAURO	CONSIGLIO	Servizio giuridico legislativo
LAZIO	ALESSANDRA TARTAGLIA	CONSIGLIO	Area Assistenza tecnico legislativa, monitoraggio e attuazione delle leggi
LAZIO	LAURA BRUNI	CONSIGLIO	Area Consulenza giuridica
LAZIO	VINCENZO DI POGGIOVALLE	CONSIGLIO	Area bilancio, Analisi di impatto delle iniziative consiliari e Ragioneria
LIGURIA – coordinamento del Gruppo di lavoro	ALDA SANTARELLA	CONSIGLIO	Servizio Legislativo
LIGURIA	CRISTINA DATOVO	CONSIGLIO	Servizio Legislativo
LIGURIA	ANTONELLA MAIOLO	CONSIGLIO	Servizio Assemblea
LIGURIA	MASSIMILIANO PELLEGRINO	CONSIGLIO	Servizio Commissioni
LIGURIA	STEFANO VACCARI	CONSIGLIO	Servizio Bilancio
LIGURIA	LUISA TARANTOLA	CONSIGLIO	Vice Segreteria Generale Area del Processo normativo
LIGURIA	ELENA ZUNINO	GIUNTA	Direzione Affari Legislativi, Istituzionali e Legali
LIGURIA	PAOLA FRISONE	GIUNTA	Direzione Affari Legislativi, Istituzionali e Legali
LIGURIA	BRUNA ARAMINI	GIUNTA	Direzione centrale Finanza, Bilancio e Controlli
LIGURIA	FLAVIA PANARESE	GIUNTA	Direzione centrale Finanza, Bilancio e Controlli
LOMBARDIA	ORNELLA BORROMETI	GIUNTA	Direzione Bilancio
LOMBARDIA	ANTONELLA DE GREGORIO	GIUNTA	UO Legislativo
LOMBARDIA	GIULIANO BANTERLE	CONSIGLIO	Servizio Legislativo e Legale - Tematiche istituzionali, rapporti sullo stato della legislazione e banca dati legislativa
LOMBARDIA	CRISTIANA AGLIO	CONSIGLIO	Assistenza tecnico-giuridica - I Commissione Servizio Commissioni permanenti e speciali- rapporti con la Giunta e prerogative dei consiglieri
LOMBARDIA	GIANLUCA GENIORI	CONSIGLIO	U.O. Lavori d'Aula, Atti e Nomine -Servizio Segreteria dell'Assemblea
MARCHE	ELISA MORONI	CONSIGLIO	Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari
MARCHE	MONICA MORETTI	GIUNTA	Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità Servizio Risorse finanziarie e bilancio
MOLISE	DANILA SCIOLI	CONSIGLIO	Servizio di Supporto alla Funzione legislativa
PIEMONTE			Nessuna adesione al Gruppo, ma vi è stata la partecipazione alla ricognizione tramite l'invio di dati
PUGLIA	GIUSEPPE MUSICCO	CONSIGLIO	Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia
PUGLIA	ALESSANDRO ZEZZA	CONSIGLIO	Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia




Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Regione	Nome	Giunta/ Consiglio	Ufficio di appartenenza
PUGLIA	EMMA RUFFINO	GIUNTA	Sezione Supporto Legislativo
PUGLIA	VINCENZO AMBRUOSI	GIUNTA	Sezione Supporto legislativo
PUGLIA	MARIELLA PALMISANO	GIUNTA	Sezione Supporto legislativo
SARDEGNA	CARLO SANNA	GIUNTA	Ufficio legislativo
SARDEGNA	RICCARDO FRANCESCO CONTINI	GIUNTA	Ufficio legislativo
SARDEGNA	SIMONE PUDDU	GIUNTA	Assessorato competente Bilancio
SARDEGNA	RENATA FARRIS	GIUNTA	Assessorato competente Bilancio
SARDEGNA	FABRIZIO CONTU	CONSIGLIO	Capo Servizio ragioneria e responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Terza Commissione (Bilancio)
SARDEGNA	ELSA DIANA	CONSIGLIO	Ufficio di Segreteria della Terza Commissione (Bilancio)
TOSCANA	PAOLA BIGAZZI	GIUNTA	Direzione Programmazione e bilancio
TOSCANA	FABRIZIO MASCAGNI	CONSIGLIO	Settore Bilancio e Finanze
TOSCANA	CATERINA ORIONE	CONSIGLIO	Settore Assistenza giuridica e legislativa
TRENTINO ALTO ADIGE	CLAUDIA ANDERLE	GIUNTA	Ripartizione I - Risorse finanziarie
TRENTINO ALTO ADIGE	PAOLA VINOTTI	GIUNTA	Ripartizione I - Risorse finanziarie
UMBRIA			Nessuna adesione al Gruppo, ma vi è stata la partecipazione alla ricognizione tramite l'invio di dati
VALLE D'AOSTA	SONIA GRIECO	CONSIGLIO	Affari legislativi, studi e documentazione
VENETO	CARLO GIACHETTI	CONSIGLIO	Direzione assistenza legislativa
VENETO	GABRIELE FROLLO	CONSIGLIO	Responsabile di Segreteria della Prima Commissione consiliare (politiche istituzionali, di bilancio e di programmazione)
VENETO	ALESSANDRO ROTA	CONSIGLIO	Direzione attività e rapporti istituzionali e coordinamento delle Commissioni consiliari
PROV.AUT. BOLZANO	BARBARA PUSATERI	CONSIGLIO	Ufficio affari legislativi e legali
PROV.AUT. BOLZANO	ENRICO GASTALDELLI	GIUNTA	Ufficio Bilancio e programmazione della Ripartizione provinciale Finanze
PROV.AUT. BOLZANO	BARBARA BISSOLI	GIUNTA	Direttrice sostituta dell'Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia
PROV.AUT. TRENTO	MAURO CECCATO	CONSIGLIO	Ufficio Documentazione
PROV.AUT. TRENTO	ELENA LANER	CONSIGLIO	Ufficio commissioni prima, terza e giunta delle elezioni
SEGRETERIA OSSERVATORIO OLI	ANTONELLA MEUCCI		SEGRETERIA OLI
OSSERVATORIO OLI	CARLA PARADISO	CONSIGLIO	Osservatorio Legislativo Interregionale
Segreteria Conferenza Presidenti Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	CHIARA CORDOVA		Segreteria Conferenza Presidenti Assemblee legislative

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Il metodo di lavoro e le riunioni

La ricognizione è stata compiuta direttamente presso ciascun Ente.

Il metodo di lavoro si è fondato sulla condivisione e sul confronto.

Preliminarmente è stata predisposta una tabella di sintesi per raccogliere i dati in modo omogeneo ("il questionario").

Le singole voci della tabella sono state discusse nell'ambito del Gruppo di lavoro.

Ciascuno ha potuto visionare e proporre suggerimenti. In particolare, è stato proposto e recepito l'inserimento di indicare informazioni con specifico riguardo ai cd. "oneri organizzativi", per un possibile approfondimento in materia.

Le voci integrate con le osservazioni pervenute hanno costituito la base per la raccolta dei dati è avvenuta sulla base della tabella condivisa ("il questionario", Allegato1 alla presente relazione).

Quanto alle modalità di svolgimento degli incontri, essendo ancora in periodo di emergenza sanitaria Covid-19, gli stessi si sono svolti in modalità telematica.

Le date delle riunioni successive sono state programmate alla fine di ogni incontro, per una migliore organizzazione dei lavori.

La partecipazione alle riunioni ha visto la presenza di sempre di non meno di 30 persone circa fino a 50 persone.


I documenti elaborati sono stati inviati a tutti i componenti del Gruppo di lavoro tramite mail, anticipando quanto più possibile il materiale in vista delle riunioni, in modo che tutti ne avessero la visione.

I dati raccolti sono stati esaminati dal Gruppo di lavoro e ciascuno ha fornito indicazioni o integrazioni e correzioni o durante gli incontri o con mail.

Le risposte ai questionari sono state rielaborate in un documento unitario per consentire il relativo confronto. Analogamente ciò è stato fatto con i modelli delle relazioni tecnico finanziarie in uso.

I dati confrontati sono stati raccolti in un documento di sintesi, che espone in forma aggregata i dati rilevati da ciascuna Regione e Provincia autonoma (allegato A alla presente relazione).

Di ogni riunione è stato predisposto un sintetico report inviato a tutti i componenti del Gruppo di lavoro e depositato presso la Segreteria dell'OLI.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Gli incontri:

27 luglio:	individuazione dei dati da rilevare
2 settembre:	raccolta dei dati
16 settembre:	confronto e specificazione di alcune procedure o prassi in uso
27 settembre:	condivisione dei modelli di RTF in uso e confronto delle differenti procedure
14 ottobre:	condivisione e validazione dei dati raccolti (Modelli di RTF in uso e risposte al questionario) e della relazione riassuntiva dei dati in sintesi.
11 novembre:	chiusura dei lavori e successivo deposito presso la Segreteria dell'Osservatorio dei documenti prodotti dal Gruppo e dei report degli incontri

Il questionario per la raccolta dei dati

Il questionario per la raccolta dei dati, redatto sotto forma di tabella, ha ad oggetto alcuni ambiti definiti, racchiusi in 10 voci, con quesiti e alcune indicazioni per la compilazione, di seguito indicati:

1) Quali sono i riferimenti normativi regionali/provinciali per l'attuazione del principio di copertura delle leggi?


(Indicare le disposizioni regionali che riguardano le Relazioni tecnico- finanziarie (RTF), quali Statuto, legge, Regolamento Interno, deliberazione, ...)

2) E' stata formalizzata o adottata una procedura interna per la redazione delle RTF?

(Fornire indicazioni)

3) Le proposte di legge dei Consiglieri regionali sono corredate di Relazioni tecnico-finanziarie (di seguito "RTF") fin dal momento della loro presentazione? I disegni della Giunta regionale? Gli emendamenti?

(Fornire indicazioni in merito alla redazione delle RTF)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

4) E' adottata una modulistica per la redazione della scheda tecnico- finanziaria?

(Se si, indicare se la modulistica è comune tra Giunta e Consiglio e se c'è una modulistica specifica per gli emendamenti alle iniziative legislative, ...)

5) Quali modalità di copertura finanziaria sono utilizzati (art. 17, comma 1, l. 196/2009) e come vengono quantificati gli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis)?

(Indicare le tipologie di copertura finanziaria usate nella legislazione e se vi sono tipologie cui non si fa ricorso, ad es. utilizzo dei fondi speciali per provvedimenti in corso di approvazione. (Indicare le esperienze sulle tecniche di quantificazione di cd. oneri inespresi delle leggi regionali, ivi compresi quelli per risorse umane e per ulteriori costi, quali quelli eventualmente connessi all'attività di controllo o sanzionatoria, etc.). Si veda Relazione della Corte dei Conti (/SEZ AUT/2021/INPR))

6) Quali soggetti redigono le RTF e le norme finanziarie?

(Indicare quali soggetti redigono le RTF, in particolare con riguardo alle proposte di iniziativa consiliare e agli emendamenti dei Consiglieri. Fornire indicazioni sull'assistenza propedeutica e modalità di redazione delle norme finanziarie, in particolare con riguardo all'iniziativa consiliare)

7) Le schede tecnico-finanziarie sulle proposte di legge di iniziativa consiliare e sugli emendamenti dei Consiglieri sono redatte da uffici consiliari?

(Se si, indicare quali uffici consiliari hanno la "visibilità" del bilancio dinamico in modo da comprenderne la capienza finanziaria dei programmi, capitoli di spesa e disponibilità; come è organizzato tale l'ufficio (numero di personale, profili e competenze).

Se no, indicare se vi sono forme di collaborazione con gli uffici della Giunta per la redazione delle schede; se vengono successivamente integrate e aggiornate e da parte di quali uffici)

8) Quale è la procedura e quali sono i soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio autonomo del Consiglio


(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi)

9) Quali forme di collaborazione/interlocazione vi sono tra uffici di Giunta e Consiglio?

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi ed eventuali atti interni, circolari, etc.)

10) Quali sono gli effetti sull'iter legislativo in caso di assenza di RTF?

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

I dati raccolti: soluzioni normative ed esperienze (elementi di sintesi e rinvio all'Allegato A)

Sono qui esposti in forma aggregata gli esiti finali dei dati raccolti, rinviandosi all'Allegato A alla presente relazione per "I dati in sintesi" forniti dai componenti del Gruppo di lavoro.

Va rilevato che l'attività di raccolta dei dati è stata più complessa e completa, di cui la relazione Allegato A ne rappresenta, appunto una sintesi. Il confronto, infatti, all'interno del Gruppo di lavoro ha avuto ad oggetto più nel dettaglio le singole risposte ai quesiti e i modelli

I dati rilevati in sintesi.

1. Fonte normativa di adeguamento: principale normativa regionale/ provinciale di riferimento delle schede relazioni tecnico-finanziarie (RTF)


Le scelte adottate dalle Regioni e Province autonome in ordine alla fonte normativa per l'adeguamento nell'ordinamento delle Relazioni tecniche finanziarie a dimostrazione della copertura finanziaria delle leggi risultano varie.

Dalla ricognizione compiuta risulta quanto segue.

Alcune Regioni hanno introdotto la previsione delle Relazioni tecnico finanziarie nello Statuto (Basilicata, Calabria, Campania) (fonte statutaria).

Gran parte delle Regioni prevedono le RTF nella legge regionale di contabilità (Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano) spesso essendo intervenute proprio in sede di adeguamento dell'ordinamento contabile. In Puglia la relazione è stata introdotta e disciplinata da una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (Del. UP. 181/2018); nella legge regionale di contabilità, invece, è disciplinato il referto tecnico di competenza delle strutture della Giunta regionale, obbligatorio per tutte le proposte di legge sia di iniziativa consiliare che di iniziativa di Giunta in quanto include il visto di ragioneria. In Calabria la legge regionale di contabilità (l.r. 4 febbraio 2002, n. 8) non è stata oggetto di modifiche e integrazioni che hanno interessato la RTF, in quanto detta previsione era già indicata *ab origine* nella stessa legge regionale.

Sempre nell'ambito della scelta della fonte legislativa, si segnala che alcune Regioni hanno inteso dare rilievo anche all'aspetto della qualità della legislazione e pertanto hanno previsto o disciplinato le RTF nella legge sulla qualità (Toscana), anche attraverso la previsione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

sistematica in detta legge di modifiche alla legge regionale di contabilità (Toscana, Sardegna). La Regione Liguria ha avuto attenzione al tema della qualità normativa, inserendo però la previsione nel Regolamento Interno. La Regione Marche ha previsto le RTF a livello di legge, inserendo in particolare la previsione nella legge sulla semplificazione e sulla innovazione. In Provincia autonoma di Trento le relazioni sono previste nella legge sulla programmazione.

Altre Regioni sono intervenute con modifiche al Regolamento Interno (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia).

In Emilia-Romagna il Regolamento Interno già prevedeva l'adozione della RTF (denominata Scheda Tecnico finanziaria) e non si è quindi reso necessario intervenire sul Regolamento. Sono invece state adottate delle delibere, sulla base delle indicazioni della Corte dei Conti, da parte della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.


La Regione Campania ha previsto nella legge regionale di contabilità un rinvio della disciplina alla fonte regolamentare. In particolare, con l'approvazione del Regolamento di contabilità regionale del 7 giugno 2018, n. 5 (Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 37) vengono, tra l'altro, dettate disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge, degli emendamenti consiliari e della relativa relazione tecnico finanziaria, nonché delle modalità operative per il supporto tecnico ai Consiglieri regionali nella fase di elaborazione.

Quanto sopra indicato si riferisce al livello normativo per così dire "più alto"; tuttavia restano molte disposizioni, per lo più di tipo attuativo od operativo sulla redazione delle RTF, che sono inoltre contenute nel Regolamento Interno sul funzionamento delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome o, talvolta, in deliberazioni di Giunta o di Consiglio o in circolari interne.

2. Formalizzazione in atti interni: adozione di una procedura interna per la redazione RTF

La situazione risulta variegata riguardo alla formalizzazione di procedure interne presso le Assemblee. Il riferimento alle procedure è qui assunto non tanto avendo riguardo alle norme regolamentari che possono anche prevedere disposizioni procedurali, quanto all'adozione di delibere, circolari o altri atti interni, o ad eventuali prassi, anche consolidate.

In alcune realtà assembleari, alcune disposizioni procedurali sono contenute quasi esclusivamente nel Regolamento Interno dell'Assemblea (Emilia-Romagna, Liguria); (In Emilia-Romagna, oltre al regolamento interno, sono state adottate la Delibera di Giunta 199/2014 e le Delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 15/2014 e la n.18/2014 che hanno previsto specifiche disposizioni procedurali) o nel regolamento regionale di contabilità (Campania). Alcune disposizioni sono contenute anche nel Regolamento Interno

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

della Calabria, che prevedono la presenza delle stesse a corredo delle proposte di legge ai fini dell'ammissibilità.

Vi sono poi Assemblee legislative che hanno formalmente adottato atti interni e procedure (Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Provincia autonoma di Trento), talvolta anche in modo condiviso con la Giunta (Piemonte).


In alcuni casi sono state adottate linee guida per la redazione delle RTF (Friuli Venezia Giulia, Lombardia -DGR Lombardia e Risoluzione CR); casi in cui, nel recepire le linee guida della Corte dei Conti 2013, si sono instaurate e consolidate alcune prassi (Calabria); casi in cui vi è una interlocuzione tra i proponenti e gli uffici GR (Molise); inoltre casi in cui le procedure sono state adottate e se ne ipotizza la revisione (Puglia).

In alcune Assemblee legislative non risultano per il momento adottate formalmente specifiche deliberazioni contenenti procedure interne per la redazione della relazione tecnico-finanziaria (Calabria, Liguria, Molise, Regione Trentino-Alto Adige), benchè talvolta le disposizioni possono essere contenute nel Regolamento Interno. Il tema è tuttavia all'attenzione. Inoltre talvolta, già nel recepire le prime linee guida della Corte dei Conti per le relazioni semestrali sulla tipologia di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 10/SE-ZAUT/2013/INPR) si sono instaurate e consolidate delle prassi (Calabria).

Anche laddove non esista una procedura formalizzata, talvolta in base alle prassi risulta che anche le proposte di legge, gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che apparentemente non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, devono, comunque, essere assegnate anche alla Commissione Bilancio ed essere corredate di una relazione tecnico-finanziaria finalizzata a suffragare l'effettiva invarianza finanziaria delle disposizioni esaminande (Calabria).

Non sono state adottate procedure formalizzate (Molise) riguardanti la redazione della RTF, che è a cura dei servizi di Giunta regionale competenti per materia per disposizione della LR. n. 4/2002. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare c'è una interlocuzione diretta tra i proponenti e i suddetti uffici che forniscono i dati necessari per la quantificazione degli oneri e la determinazione della copertura. La collaborazione tra uffici di GR e CR si svolge essenzialmente nelle fasi che accompagnano i lavori delle Commissioni consiliari (Molise).

Presso il Consiglio regionale del Lazio è stata adottata nel 2021 una circolare sugli effetti finanziari delle proposte di legge di iniziativa consiliare da indirizzare ai Presidenti delle Commissioni consiliari. Ancor prima della adozione di detta recente circolare, tuttavia, al pari della Regione Molise, si era già instaurata per prassi una interlocuzione tra gli uffici dell'area Bilancio del Consiglio e i proponenti dell'iniziativa legislativa al fine di reperire i dati necessari per la quantificazione degli oneri e, per il medesimo fine, era già in essere un'interlocuzione tra gli uffici del bilancio del Consiglio e i competenti uffici di merito della Giunta regionale per una prima quantificazione dei costi. La documentazione così elaborata veniva inviata alla struttura della Giunta competente in materia di bilancio e costituiva uno strumento per pervenire alla definizione della copertura finanziaria.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

In Liguria è stata adottata una circolare interna degli uffici Giunta regionale n. 5490 del 2016 in materia di processo legislativo, che è in corso di revisione.

Procedure risultano in generale adottate presso la Giunta regionale (tra cui Emilia-Romagna, Liguria -DGR sul processo legislativo-, Marche, Sardegna, Toscana Provincia autonoma Bolzano), cui vanno aggiunte tutte le altre Regioni, che presumibilmente se ne sono dotate. A tal fine va infatti evidenziato che non tutti gli uffici delle GR hanno risposto al questionario, mentre l'adesione è stata pressoché totale con riferimento ai Consigli, cui ha fatto da raccordo anche la Segreteria della Conferenza dei Presidenti e delle Province autonome ed in particolare il Tavolo tecnico dei Segretari Generali dei Consigli.

In Veneto sono formalizzate le procedure interne. In particolare si segnalano le procedure del sistema di gestione della qualità certificato UNI ENI ISO 9001 (il mantenimento della certificazione è ribadito dalla deliberazione UP n. 79 del 27/7/21) che disciplinano in concreto l'iter dei progetti di legge e dei lavori d'Aula al fine di assicurare l'esame sotto il profilo tecnico-finanziario sia nella fase dell'istruttoria del progetto di legge, sia in quella della manovra emendativa in Aula.

3. Atti corredati della RTF: progetti di legge di Consiglieri regionali, di Giunta; emendamenti


Ferma restando l'applicazione della disciplina statale in materia di attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi e della istruttoria anche degli elementi finanziari e della documentazione a corredo, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, la rilevazione evidenzia quanto segue.

La Relazione tecnico finanziaria in generale correda i disegni di legge di iniziativa della Giunta fin dalla loro presentazione (analogamente a quanto accade per il Governo, in attuazione dell'art. 17, comma 1, della legge 196/2009, di contabilità statale).

In qualche Regione vi è un meccanismo diversificato per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale ed i progetti di legge di iniziativa consiliare con riguardo al momento della presentazione dell'iniziativa. Ciò anche tenuto conto del fatto che i Consiglieri regionali non hanno la visibilità del bilancio dinamico.

In alcuni casi la relazione tecnico finanziaria correda le proposte di iniziativa consiliare fin dal momento della presentazione; in altri casi risulta che, nella prassi, se la proposta di legge al momento del deposito presso gli Uffici del Consiglio è sprovvista di RTF, la stessa non viene assegnata alle competenti Commissioni consiliari per il prosieguo dell'iter di approvazione e rimane in sospeso sino al deposito della relazione finanziaria.

In alcuni casi la relazione che correda il progetto di legge necessita di essere rivista/integrata dagli uffici della Giunta regionale, in vista della presentazione nella Commissione competente in materia di bilancio.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

In altri casi ancora la proposta di legge non può essere licenziata dalle Commissioni, laddove sia priva della Relazione tecnico finanziaria.

La RTF si evolve ed è aggiornata dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Tra i recenti interventi legislativi si segnala che nel 2021, la Regione Toscana, con legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021), è intervenuta sulla legge sulla qualità prevedendo che tutte le proposte di legge e gli emendamenti di Giunta e Consiglio siano corredati della RTF, ad eccezione delle leggi di bilancio e delle relative leggi di variazione, delle leggi di assestamento, delle leggi di rendiconto (art. 7 l.r. 55/2008, come modificata dalla l.r. 29/2021).

In qualche caso, a completamento degli strumenti e delle procedure, sono previste delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari. In Regione Veneto è previsto che gli emendamenti, laddove generino effetti finanziari, siano corredati di scheda finanziaria che ne attesta la copertura e di sintetica nota sulle relative stime di quantificazione, quale documentazione per prassi di corredo informativo per la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in funzione della relazione annuale sulla copertura e sulle tecniche di quantificazione delle leggi regionali.

4. Adozione di modelli di scheda RTF

In gran parte degli Enti risultano formalmente adottati dei Modelli per la redazione delle relazioni tecnico finanziarie.


Qualche Regione ha adottato un modello di RTF per il Consiglio regionale e uno per la Giunta regionale.

In qualche caso esiste un modello semplificato di scheda tecnico finanziaria per le proposte di legge presentate dai Consiglieri (Basilicata).

In Calabria è stato adottato un modello di RTF per il Consiglio regionale e uno per la Giunta regionale. È stata redatta inoltre, ed è consultabile, una Guida operativa all'attività istituzionale e legislativa del Consigliere regionale, pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, che contiene, oltre al predetto modello di RTF, anche dei modelli di schema di norma finanziaria e di presentazione di emendamenti.

Modelli distinti presso la Giunta ed il Consiglio risultano adottati anche in Puglia e in Toscana.

In altri casi non vi è un modello specifico presso il Consiglio, ma si segue il modello adottato dalla Giunta (Emilia-Romagna, Lombardia).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Nella Regione Marche la Giunta e il Consiglio hanno adottato un modello condiviso sia per la scheda economico-finanziaria che per la relazione tecnico-finanziaria; è stato predisposto un modello anche per gli emendamenti.

Specifica modulistica per emendamenti è prevista anche in Friuli Venezia Giulia.

In Veneto vi è un modello per quanto riguarda gli emendamenti. Per quanto riguarda gli emendamenti, laddove generino effetti finanziari, sono corredati di scheda finanziaria che ne attesta la copertura e di sintetica nota sulle relative stime di quantificazione.

In Piemonte l'Allegato A della DUP n. 60/2018 (come modificata dalla DUP 202/2020, contiene una specifica modulistica relativa alla compilazione della RTF, sia per le proposte di legge che per i disegni di legge. Vengono distinte le fasi dell'iter: presentazione provvedimento corredato di RTF iniziale; aggiornamento RTF in base al monitoraggio oneri finanziari nella fase di Commissione e d'Aula; redazione relazione finanziaria conclusiva in cui evidenziare oneri e coperture. Per quanto riguarda gli emendamenti, la modulistica in uso contiene uno specifico spazio dedicato alla descrizione degli oneri finanziari.

Alcuni schemi di atti sono adottati o risultano in corso di revisione.


5. Modalità di copertura finanziaria (art. 17, comma 1, l. 196/2009) e quantificazione degli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis, l. 196/2009)

Le modalità di copertura finanziaria utilizzate sono quelle di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 196/2009, così anche per gli oneri organizzativi nei casi di neutralità finanziaria.

Tra le modalità di copertura, vi è il ricorso ai fondi speciali per provvedimenti legislativi da approvare che può essere utilizzato anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare. Non tutti gli Enti prevedono risorse nell'apposito Fondo speciale. Risultano previsti, per citarne alcuni, in Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano). In alcune realtà non sono stati istituiti recentemente fondi speciali nel bilancio (Liguria, Marche, quest'ultima ne prevede l'istituzione nel prossimo bilancio). In Veneto con particolare riguardo all'utilizzo dei fondi speciali per i progetti di legge di iniziativa consiliare, la capienza è monitorata dagli uffici consiliari. Per la quantificazione oneri organizzativi: un'apposita sezione della RTF è dedicata al tema in questione.

Se non sono previsti oneri aggiuntivi, nella proposta di legge viene inserita una clausola di non onerosità o il rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente utilizzando la cd. clausola di invarianza finanziaria.

I quesiti n. 6, 7 e 8 sono tra loro collegati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

6. Assistenza e modalità di redazione: soggetti che redigono le RTF e le norme finanziarie

In estrema sintesi e in linea generale, per quanto riguarda i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale le RTF sono redatte dai servizi di Giunta regionale in collaborazione tra la struttura proponente e l'ufficio bilancio. Le norme finanziarie sono predisposte dall'ufficio bilancio.

Con riferimento alle proposte di legge di iniziativa consiliare, per quanto riguarda la redazione della norma finanziaria e della RTF al momento della presentazione della proposta emerge una situazione diversificata, fermo restando, a seguito dell'istruttoria in Commissione, l'eventuale adeguamento della norma finanziaria e della Relazione tecnico finanziaria.

Ciò dipende in parte dalle scelte istituzionali "a monte" e dunque al diverso grado di autonomia del Consiglio e in parte dalle scelte organizzative di ciascun Consiglio e della possibilità di accedere alle informazioni relative ai dati aggiornati del bilancio regionale.


Così, ad esempio, in Molise le RTF sono redatte dai servizi di Giunta regionale anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare. L'assistenza per la redazione delle norme finanziarie avviene attraverso la collaborazione tra il servizio che ha redatto la RTF e l'ufficio di consulenza legislativa.

Dalla ricognizione compiuta risulta che per quanto riguarda i progetti di legge di iniziativa consiliare in altri casi alle relazioni tecnico-finanziarie provvede il Consigliere proponente, anche avvalendosi di propri collaboratori e staff dei gruppi consiliari, o su sua richiesta, degli uffici consiliari consiglio (uffici bilancio, servizio legislativo e assistenza giuridica, ufficio di supporto alla Commissione competente in materia di bilancio), nonché della collaborazione delle strutture della Giunta regionale.

La norma finanziaria e la RTF sono poi ulteriormente verificate e in molti casi rimodulate dagli uffici finanziari della Giunta in occasione dell'esame da parte della Commissione consiliare bilancio.

Le Commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati (Liguria, Sardegna).

Si segnala che per i **progetti di legge di iniziativa popolare**, i presentatori, su richiesta all'UP, possono preventivamente avvalersi delle strutture della GR, che sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta (Emilia Romagna, Liguria).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

7. Organizzazione degli uffici consiliari: quali uffici del Consiglio redigono le RTF e di quale personale e competenze dispongono

Al fine della redazione delle RTF e delle adeguate norme finanziarie, presupposto è il poter disporre di dati di bilancio aggiornati, di competenze in materia giuridica e contabile e/o di conoscenze acquisite attraverso attività formative, oltre che dell'esperienza lavorativa maturata e del confronto con gli uffici del bilancio, specialmente laddove gli uffici consiliari non abbiano la visibilità del "bilancio dinamico".

In molti casi la struttura che si occupa di supportare i Consiglieri regionali nella predisposizione della relazione tecnica non ha accesso al bilancio "dinamico" e intrattiene rapporti con gli uffici della Giunta regionale che gestiscono il bilancio, fatto salvo qualche situazione.


Così, ad esempio, in Sardegna, i Consiglieri regionali hanno accesso ad un sistema informativo semplificato di reportistica, aggiornato settimanalmente, riportante lo stato di attuazione del bilancio finanziario gestionale nel triennio di riferimento: (<https://report.re-gione.sardegna.it/reportisticadirezionale/>).

Quanto alle competenze, si evidenziano profili giuridici, e in alcuni casi, anche economico, statistici.

8. Bilancio autonomo del Consiglio: quale è la procedura e quali sono i soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio consiliare

Dalla ricognizione non emergono procedure particolari; di norma sono competenti i servizi la cui materia è oggetto della legge e della relativa spesa, in collaborazione con il servizio bilancio del Consiglio regionale; vi è comunque un raccordo tra gli uffici del Consiglio e quelli della Giunta (Lombardia); talvolta i soggetti sono gli stessi che si occupano delle altre relazioni (Marche); in alcuni casi (Molise) la RTF è redatta dai servizi di Giunta anche quando si fa riferimento al bilancio del Consiglio regionale; in questo caso è redatta dagli uffici della Giunta, ferma restando la collaborazione degli uffici del servizio bilancio del Consiglio regionale (Molise).

In Toscana si evidenziano le modifiche apportate all'articolo 16 della l.r. 1/2015 recante norme sul fondo speciale per provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare (come modificato nel 2021). Tale norma prevede che "nell'ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione." (comma 1). Inoltre il comma

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

2 dell'articolo dispone che "la deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale."

9. Forme di interlocuzione/ collaborazione tra uffici di GR e CR

Vi sono forme di interlocuzione e collaborazione costanti secondo il principio di reciproca e leale collaborazione.

Le relazioni sono spesso informali (contatti telefonici; scambi di mail); la collaborazione tra uffici di GR e CR si svolge essenzialmente nelle fasi che accompagnano i lavori delle Commissioni consiliari. In Provincia autonoma di Trento, per quelle d'iniziativa consiliare c'è un rapporto di collaborazione non formalizzato in un accordo fra i due soggetti, ma che trova una consacrazione nelle circolari e atti interni.

In Emilia-Romagna, presso la Giunta, il gruppo tecnico di dirigenti e funzionari si rapporta con le competenti direzioni della GR ed in particolare con la direzione risorse finanziarie. Nei rapporti tra Assemblea e GR non esiste una forma di lavoro istituzionalizzata. Il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa ed i Servizi della Giunta regionale "Affari legislativi e Aiuti di Stato, e Servizio "Bilancio e Finanze", sulla base di una prassi lavorativa ormai instaurata hanno avviato un'interlocuzione tecnica su base informale.


In alcuni casi vi procedure formalizzate.

In Puglia, la Sezione Studio e Supporto alla legislazione del Consiglio regionale, che redige la RTF, può avvalersi del Servizio regionale di statistica per ottenere i dati di cui ha bisogno per la quantificazione degli oneri.

In Friuli Venezia Giulia le modalità di collaborazione tra le strutture dell'amministrazione regionale e del Consiglio regionale sono previste da linee guida approvate dall'UP.

In Lombardia con DGR. 2659/2014 si è previsto di promuovere l'avvio di un percorso condiviso con il Consiglio Regionale che si è concluso con la risoluzione 44. Percorso condiviso anche per la progressiva adozione della relazione tecnica per gli emendamenti di iniziativa consiliare presentati per l'Aula e nel corso della seduta consiliare. Operativamente la collaborazione/interlocuzione tra uffici di Giunta e Consiglio sugli aspetti finanziari è garantita dal raccordo tra la I commissione competente in materia di programmazione e bilancio e gli uffici finanziari della Giunta.

In Piemonte, adozione di un flusso procedurale congiunto tra Consiglio e Giunta regionale in tutte le fasi dell'iter legislativo, fino a quando il provvedimento diventa legge regionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Istituzione di un laboratorio giuridico- finanziario per l'approfondimento e la formazione del personale del Consiglio e della Giunta sul tema degli oneri finanziari.

In Toscana ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 55/2008, "I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all'articolo 20".

In Umbria in base ai commi 7 e 9 dell'art. 17 bis del RI la Commissione, terminato l'esame e prima del voto finale, sulla base delle risultanze istruttorie, può trasmettere alla Giunta regionale, il testo della proposta di legge e degli emendamenti eventualmente approvati corredati dalla relazione tecnica, per la verifica di compatibilità della norma finanziaria con il bilancio regionale, rispetto alle spese obbligatorie e alle risorse vincolate o già impegnate (comma 7). La Giunta regionale risponde alla verifica di cui al comma 7, entro il termine fissato dal Presidente della Commissione e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. (comma 8).

In Veneto tra uffici di Giunta e Consiglio vi è un rapporto quotidiano in funzione dell'istruttoria dei progetti di legge, nonché dell'acquisizione periodica di database funzionale alla redazione di report mensili sulla gestione finanziaria del bilancio (cd Window su capitoli di spesa e Focus sulla gestione dei capitoli associati alle leggi regionali).

10. Effetti sull'iter legislativo in caso di assenza di RTF

Le disposizioni regionali risultano varie riguardo ai possibili effetti prodotti riguardo a progetti di legge di iniziativa legislativa consiliare, che al momento della presentazione della proposta di legge risultino privi di Relazione tecnico finanziaria.

In caso di assenza di RTF la proposta di legge è dichiarata inammissibile dal Settore Segreteria Assemblea e Affari generali del Consiglio regionale (Calabria); il testo normativo non può essere approvato (Campania); o è improcedibile (Marche).

In altri casi la Commissione consiliare competente per materia non può licenziare il progetto di legge per l'esame da parte dell'Assemblea (Liguria); o la Commissione consiliare assegnataria dell'esame della proposta di legge invita il proponente ad attivarsi presso le strutture di Giunta regionale per l'acquisizione della RTF e del parere del Servizio bilancio della Regione (Molise).

In Emilia-Romagna l'assenza della scheda RTF non impedisce la presentazione del PDL o degli emendamenti; mentre per i progetti di legge di Giunta è condizione di procedibilità: i progetti mancanti di RTF non possono essere approvati dalla Giunta.

In Lombardia il regolamento generale del Consiglio stabilisce che non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio i progetti di legge, prima che siano decorsi i termini



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere (art. 49). Inoltre in base alle norme regionali di contabilità e del Regolamento Interno è previsto che i progetti di legge presentati al Presidente del Consiglio regionale non sono tuttavia ricevibili, tra l'altro, ove mancanti della relazione tecnica (legge regionale di contabilità e art. 81 reg. gen.).

In Puglia, nella prassi, se la PDL di iniziativa consiliare al momento del deposito presso gli Uffici del Consiglio è sprovvista di RTF, la stessa non viene assegnata alle competenti Commissioni consiliari per il prosieguo dell'iter di approvazione e rimane in sospeso sino al deposito della relazione finanziaria, poi redatta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia. Per i DDL di iniziativa della Giunta, si applica l'art. 34 LR 28/2001 che prevede obbligatoriamente il Referto tecnico a corredo dell'iniziativa legislativa. Anche per gli emendamenti che comportano oneri di bilancio si richiede il referto tecnico con visto di Ragioneria.

In Umbria "non possono comunque essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa i progetti di legge privi della norma finanziaria, ove necessari, nonché della relazione tecnica o dell'attestazione di neutralità finanziaria" redatte in conformità agli schemi adottati (art. 17 bis, comma 11, del RI; deliberazione UP 201/2017 per gli schemi).

In Trentino Alto Adige l'assenza di RFT allegata ai disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale non ha impedito in passato l'iter legislativo.


In Provincia autonoma di Trento non ci sono effetti sostanziali, da un punto di vista delle limitazioni del potere di iniziativa legislativa.

In Friuli Venezia Giulia per i progetti di legge, a termini di regolamento interno del Consiglio, la violazione dell'obbligo di presentazione della RTF a corredo del progetto di legge non è sanzionato dall'improcedibilità, ma con il rinvio da parte dell'Aula in Commissione, conclusa la discussione generale (art. 106, comma 3) Gli emendamenti presentati in Aula, non corredate dalla RTF entro l'inizio della discussione dell'articolo sono inammissibili e pertanto non possono essere posti ai voti (art. 108, comma 2 bis, del regolamento). In base alle linee guida adottate dall'Ufficio di Presidenza l'inammissibilità degli emendamenti opera solo per quelli che comportano oneri finanziari e pertanto per quelli manifestamente privi di tali oneri (a giudizio insindacabile della Presidenza) possono essere messi ai voti.

In Piemonte nel caso non venga prodotta la RTF nella fase di presentazione del provvedimento legislativo, il proponente viene invitato a compilare la RTF integrando gli elementi finanziari fondamentali relativi alla quantificazione degli oneri finanziari e delle relative coperture, onde consentirne l'assegnazione alla commissione competente.

In Veneto vi è improcedibilità per i progetti di legge privi di copertura solo nel caso di parere negativo espresso dalla Prima Commissione; e ciò a prescindere dalla presenza o meno della RTF.

In Toscana la RTF deve essere presente al momento della presentazione dei progetti di legge di iniziativa consiliare; in assenza il Regolamento Interno ne prevede l'improcedibilità.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Qualche riflessione

Il tema della copertura finanziaria delle leggi è all'attenzione delle Regioni e delle Province autonome e all'individuazione di un modello compatibile con la propria capacità organizzativa e con le disponibilità di risorse umane dedicate e specializzate nella valutazione degli aspetti finanziari.

Venendo a singoli aspetti che riguardano la disciplina delle Relazioni tecnico finanziarie o le prassi in uso in sintesi si osserva quanto segue.

Le scelte adottate dalle Regioni e Province autonome risultano varie in ordine alla fonte normativa per l'adeguamento nell'ordinamento delle Relazioni tecniche finanziarie a dimostrazione della copertura finanziaria delle leggi.

Ad un sommario esame di alcune Relazioni della Corte dei Conti sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi, pare emergere un giudizio positivo in ordine alla scelta della regolazione a livello di legislazione, nell'ambito dell'autonomia normativa regionale e l'autonomia in ordine al funzionamento interno.

In alcune Assemblee legislative non risultano per il momento adottate formalmente specifiche deliberazioni contenenti procedure interne per la redazione della relazione tecnico finanziaria, benchè talvolta le disposizioni possono essere contenute nel Regolamento Interno.


Il tema è tuttavia all'attenzione.

Alcuni Enti hanno in corso o intenzione di procedere alla revisione delle proprie regolamentazioni al fine di migliorare la qualità delle Relazioni tecnico finanziarie e, in ultima analisi, della legislazione, anche tenuto conto dei suggerimenti offerti dalla Corte dei Conti.

Inoltre talvolta, già nel recepire le prime linee guida della Corte dei Conti per le relazioni semestrali sulla tipologia di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 10/SE-ZAUT/2013/INPR), si sono instaurate e consolidate delle prassi.

Anche laddove non esista una procedura formalizzata, talvolta, in base alle prassi, risulta che anche le proposte di legge, gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che apparentemente non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, devono, comunque, essere assegnate anche alla Commissione Bilancio ed essere corredate di una relazione tecnico-finanziaria finalizzata a suffragare l'effettiva invarianza finanziaria delle disposizioni.

Ferma restando l'attuazione della normativa di principio di riferimento (in particolare la legge 196/2009 e il d.lgs. 138/2011), l'analisi fa emergere un quadro eterogeneo da un punto di vista procedurale e organizzativo. Tali differenze richiedono di essere considerate -ma ciò

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

non costituiva oggetto della rilevazione- anche in relazione alle diverse scelte, statutarie e legislative, che “a monte” interessano i rapporti istituzionali tra l’Esecutivo e l’Assemblea legislativa, nonché in ragione del diverso grado di autonomia riconosciuto al Consiglio rispetto alla Giunta.

Allo stato attuale risulta che, fatte alcune eccezioni, in gran parte degli Enti, gli uffici del Consiglio regionale non hanno la visibilità del bilancio per così dire “dinamico”, con dati aggiornati sull’utilizzo dei fondi e quindi delle disponibilità delle risorse.

Pertanto, in generale, per così dire il “debito” informativo comporta che la stesura delle Relazioni tecnico finanziarie, anche solo in via di fatto, compete per gran parte delle Regioni alle strutture della Giunta regionale.

Di rilievo è l’importanza della formazione ed in particolare della formazione specialistica in materia, al fine di migliorare l’attività connessa alla predisposizione di sempre più accurate relazioni tecnico finanziarie, come rilevato dalle Relazioni della Corte dei Conti e come emerge dalla giurisprudenza costituzionale.

Un’ultima considerazione riguarda infine proprio in riferimento agli orientamenti del Giudice delle Leggi con riguardo a due rilevanti questioni.


La riconosciuta responsabilità e discrezionalità del Legislatore regionale nella allocazione delle risorse ed il concetto di bilancio come bene pubblico. Si ricorda sul punto la sentenza Corte Costituzionale n. 184/2016, di cui si estrapolano i seguenti passaggi.

“Inoltre, i bilanci e la contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell’attività dell’amministrazione: in particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta. Ciò comporta la necessità di consentire a queste ultime la possibilità di soddisfare tali esigenze, pur senza travalicare i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari” (2.2. considerato in diritto).

In un altro passaggio, la Corte evidenzia quanto segue (3.3. considerato in diritto):

“Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull’esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi.

Occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l’attuazione del programma, che ha concorso a far ottenere l’investitura democratica, e le modalità di rendicontazione di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall’armonizzazione dei bilanci. Quest’ultima, semmai, rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità.

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.


Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità.

Pertanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connotati e conseguenti alle scelte effettuate in sede locale.

Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall'armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell'ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese.”.


L'altra questione infine concerne il possibile **punto di equilibrio tra esigenze di bilancio e garanzia dei diritti sociali**. Questi ultimi, pur essendo riconosciuti dall'ordinamento tra i principi fondamentali, richiedono una attuazione da parte del legislatore e comportano un costo per l'erario. Ciò anche a seguito della costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio.

La Corte costituzionale, pur riconoscendo in capo al legislatore una discrezionalità, ha individuato alcuni limiti che consistono nei principi di ragionevolezza, di incomprimibilità del “nucleo essenziale” del diritto inciso dall'intervento legislativo, della tutela del legittimo affidamento e il necessario bilanciamento tra valori in conflitto. Secondo la Corte in presenza di una crisi economica si possono avere compressioni dei diritti sociali, ma, al contempo, esiste un “nucleo incomprimibile” di tali diritti che non consente alcun affievolimento anche

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

nel caso in cui si determini un contrasto tra questi e il principio di equilibrio finanziario. Tra le pronunce si cita la sentenza n. 275 del 2016, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma della Regione Abruzzo che limitava, a causa della scarsa disponibilità di risorse, il finanziamento di alcuni servizi connessi al diritto allo studio e, in particolare, del servizio di trasporto per studenti affetti da disabilità. La Corte in tale pronuncia ha rilevato che il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto. La Corte ritiene che l'indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto, violando in tal modo il precetto contenuto nell'art. 38, terzo e quarto comma, Cost..

Altre pronunce sul tema hanno riguardato leggi statali, tra cui le sentenze n. 70/2015, n. 152/2020, n. 234/2020.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Aggiornamenti 2021:

Lo Stato ha in più occasioni impugnato leggi regionali lamentando o la violazione di altre leggi statali espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) oppure denunciando il difetto di copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese previste nelle leggi delle regioni o delle due province autonome di Trento e di Bolzano. Altre impugnative nascono su ricorsi sollevati in via incidentale, tra cui quelli promossi dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto.

Ad alcune sentenze dell'anno 2021 aventi ad oggetto la copertura finanziaria e la questione di legittimità con riferimento al parametro costituzionale dell'articolo 81 della Costituzione si è fatto cenno nella relazione sulle "clausole di stile" del giugno 2021 (tra cui sentenza n. 72/2021 e n. 106/2021); qui si accenna alle ultimissime pronunce.

Per ulteriori approfondimenti si ricorda il Seminario "I controlli della Corte dei Conti e i complessi equilibri del sistema delle Autonomie" (rinvio al sito www.parlamentiregionali.it) - Venezia, 5 e 6 novembre 2021, organizzato dalla Corte dei Conti e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Veneto, i cui atti saranno successivamente pubblicati. Si rinvia al sito www.parlamentiregionali.it

Utili spunti per approfondimenti, inoltre, possono essere tratti dalle relazioni della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie e tecniche di quantificazione degli oneri sulla legislazione regionale e sulla legislazione statale. Tra queste, più recentemente, la Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie e tecniche di quantificazione degli oneri (leggi statali- quadrimestre gennaio-aprile 2021)- Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 10/SSRRCO/RQ/21.

Le più recenti sentenze della Corte costituzionale 2021 (cenni)

Sentenza 156/2021

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), in riferimento complessivamente agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, relative ad altre disposizioni della medesima legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, sono state decise con la sentenza n. 16 del 2021.

Con successivo ricorso notificato il 15 dicembre 2020 e depositato il 22 dicembre 2020 (reg. ric. n. 103 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria), in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), nonché agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

I due giudizi hanno oggetti e questioni parzialmente comuni, in quanto la norma impugnata con il secondo ricorso modifica l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, già denunciato nel primo atto di promovimento. Essi pertanto sono stati riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia.

La Corte (si veda in particolare il punto 6 Considerato in diritto) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 e ha dichiarato pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che modifica l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019.


L'impugnato art. 2 ha infatti operato un innesto nel tessuto normativo del previgente art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 "rinnovando" al 15 dicembre 2020 il termine ivi previsto per effettuare le operazioni finanziarie di attualizzazione dell'importo del contributo attribuito alla Regione dallo Stato.

La Corte ha rilevato che nella fattispecie non sono venute meno né la natura onerosa dell'operazione finanziaria di attualizzazione del contributo statale, né la sottrazione delle risorse di tale contributo alla destinazione vincolata agli investimenti impressa dalla legge n. 145 del 2018: la norma censurata, infatti, continua a non fornire una effettiva copertura agli oneri per interessi conseguenti alle operazioni finanziarie.

Essa si pone quindi in contrasto con il principio per cui «resta esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale», stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, che è attuativo dell'art. 81, terzo comma, Cost. e che risulta applicabile anche alle Regioni in forza del successivo art. 19.

Sentenza n. 215/2021

Con sentenza n. 215 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una norma regionale nella parte in cui ha disposto che alle spese di personale dei gruppi consiliari non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La Corte ha dichiarato illegittima tale norma sia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che fisserebbe un limite alle assunzioni del personale a tempo determinato nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, sia in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.


Con due ordinanze di contenuto coincidente (ordinanze n. 19 e n. 26 del 2021), la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40 (recte: art. 40, comma 5), della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, terzo comma – quest'ultimo in relazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – e 136 della Costituzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 40 (Personale dei gruppi) della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, «[a]lle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

La Corte rimettente premette che nel corso dei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 (ord. n. 19 del 2021) nonché 2018 (ord. n. 26 del 2021), con particolare riferimento al capitolo di spesa 11102, denominato «Funzionamento del Consiglio regionale» – che trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari (capitolo 2024.85 denominato «Budget gruppi consiliari» del conto consuntivo del Consiglio regionale, allegato al Rendiconto della Regione) – è emerso il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che fissa il limite di spesa per il personale assunto a tempo determinato nel cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009.

La Consulta compie preliminarmente una sintetica ricostruzione del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione censurata.

Il controllo sulle spese dei gruppi consiliari è stato introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, volto, fra l'altro, a garantire l'ade-

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

guamento del sistema dei controlli sulle autonomie territoriali alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 1, comma 1).


Tale decreto-legge affianca ai controlli esterni già attribuiti alla Corte dei conti ulteriori controlli sui vertici politici delle amministrazioni locali (art. 6), nonché su quelli delle amministrazioni regionali (art. 1, commi 2, 3, 4, 6 e 7), introducendo, tra l'altro, il giudizio di parificazione dei rendiconti delle Regioni a statuto ordinario (già previsto per le autonomie speciali) (art. 1, comma 5) e prevedendo specifici controlli sui gruppi dei Consigli regionali (art. 1, commi 9, 10, 11 e 12). Al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, i gruppi devono infatti redigere rendiconti di esercizio che vengono sottoposti ai controlli della competente sezione regionale della Corte dei conti, dal cui esito negativo può discendere l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

Sempre al fine di coordinamento e soprattutto di contenimento della spesa pubblica, l'art. 2 del medesimo decreto, rubricato «Riduzione dei costi della politica nelle regioni», dispone che l'ottanta per cento dei trasferimenti erariali alle Regioni è erogato a condizione che le stesse adottino una serie di misure volte al ridimensionamento dei costi dell'apparato amministrativo, fra cui: a) la definizione delle spese per il personale dei gruppi consiliari secondo un «parametro omogeneo», tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione (lettera h); b) l'applicazione delle regole previste dagli artt. 6 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, (lettera i), che pongono specifici tetti alla spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, la Corte rileva che deve attestarsi che nel vigente quadro ordinamentale, con riferimento alla spesa per il personale della pubblica amministrazione, ivi inclusi i gruppi consiliari, coesistono due tipologie di vincoli, operanti su piani distinti, che producono effetti complementari. Il primo vincolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, attiene specificamente alle spese per il personale dei soli gruppi consiliari. Il secondo vincolo, recato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, si applica, invece, senza esclusione alcuna, sul totale complessivo delle spese per il lavoro flessibile ed è pertanto comprensivo anche del primo. In definitiva, la spesa per il personale dei gruppi, anche se contenuta nei limiti massimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, non può comunque determinare il superamento del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito.

Al punto 8 del considerato in diritto, la Corte esamina le questioni di legittimità.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, sono ritenute dalla Corte fondate, sia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sia in riferimento agli artt.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.

La Corte richiama alcuni precedenti.

Quanto al primo parametro (art. 117, terzo comma, Cost.) deve considerarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, i limiti di spesa di cui al richiamato parametro interposto, qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica, si rivolgono complessivamente a tutte le spese per il personale assunto a tempo determinato, sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale (ex plurimis, sentenza n. 171 del 2021). Ciò per le seguenti ragioni.

Con riferimento alla rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari, la Corte ha affermato che «il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale» (sentenza n. 39 del 2014), «poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenza n. 235 del 2015). In altri termini, il rendiconto dei gruppi non ha una consistenza finanziario-contabile esterna al bilancio della Regione, ma ne rappresenta una parte integrante e necessariamente coordinata, sia in sede previsionale, sia in sede consuntiva (ex multis, sentenze n. 235 e n. 107 del 2015, nonché n. 130 e n. 39 del 2014).

In coerenza con quanto precede, più di recente la Corte ha affermato che «assoggettare anche la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale ai nuovi valori soglia [...] risulta conforme alla testuale applicazione del richiamato principio» (sentenza n. 171 del 2021) volto al contenimento della spesa per il personale, la quale costituisce «non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (sentenza n. 146 del 2019).

Quanto ai riflessi della natura dei gruppi consiliari sulle spese da essi sostenute, la Corte ha già ribadito, in precedenti pronunce, l'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica poiché «la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica [...]. Ed invero, [la] disposizione di legge statale, ben lungi dall'interferire con le determinazioni della Regione sulla scelta dei suoi collaboratori – che potrà avvenire nel pieno rispetto della sua autonomia organizzativa, ancorché all'interno dei limiti di spesa stabiliti – pone validamente un limite ad un particolare aggregato di spesa, qual è quello relativo al comparto per il personale, cui vanno soggette tutte le pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 130 del 2013).

Inoltre rileva un ulteriore elemento, prospettato dalla Corte rimettente.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Videoconferenza, 25 novembre 2021

Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi

Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 48 del 2012, per effetto della sentenza n. 289 del 2013, il legislatore abruzzese è intervenuto con la legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2014, n. 7, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2014)» con la seguente riformulazione: «Al fine della determinazione del limite di cui al comma 28, dell'articolo 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono incluse tutte le spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato nell'anno 2009, ivi compreso quelle sostenute per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze dei gruppi consiliari».

Per effetto di tale modifica normativa, il legislatore abruzzese ha dunque ampliato il plafond di spesa preso a riferimento per il calcolo dell'obiettivo finanziario, considerando nel conteggio della spesa per il personale a tempo determinato del 2009 anche quella relativa ai gruppi consiliari. Contemporaneamente, per effetto della disposizione censurata, in fase di redazione del bilancio tale voce viene scomputata dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, così incrementando illegittimamente la relativa capacità di spesa a disposizione dell'amministrazione regionale, non erosa dalla componente afferente ai gruppi consiliari.


La Corte afferma che "Il meccanismo concepito dal legislatore abruzzese, consentendo una duplice espansione della spesa, sia in termini di aggravio di oneri, sia in termini di erosione di risorse – in entrambi i casi, in assenza di legittima copertura normativa – determina anche la violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., stante l'inscindibile correlazione funzionale tra rispetto del riparto di competenze, violazione dei vincoli finanziari e tutela degli equilibri di bilancio (ex multis, sentenze n. 112 del 2020 e n. 146 del 2019).

La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio.

In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia (sentenza n. 54 del 2014).

L'esclusione delle spese sostenute per i gruppi consiliari dal limite di finanza pubblica stabilito dallo Stato, violando un parametro di competenza, incide sulla corretta copertura delle stesse, copertura che è assicurata dall'individuazione della ragione giuridica sottesa al loro impiego (da ultimo, sentenza n. 80 del 2021).

La Corte ha ribadito che nei bilanci pubblici «le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videokonferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

giuridici della loro quantificazione» (ex multis, sentenze n. 4 del 2020 e 227 del 2019), poiché, «diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).


Secondo la Corte la disposizione censurata, consentendo una spesa priva di corretta copertura, mette a repentaglio l'equilibrio di bilancio. Pertanto vengono accolte anche le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., poiché la violazione dei limiti di spesa qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica si ripercuote altresì sui richiamati parametri.

Conseguentemente, riuniti i giudizi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

La Corte dichiara invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2010, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con riferimento al giudicato costituzionale formatosi. In particolare Con riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza n. 262 del 2012, la questione non è fondata, perché il precedente evocato riguarda norme legislative di contenuto diverso, poste peraltro da una Regione diversa (Puglia); e neppure con riferimento alla sentenza n. 289 del 2013, poiché essa è stata pubblicata l'11 dicembre 2013, mentre la disposizione censurata (contenuta nella legge reg. Abruzzo n. 42 del 2013) è antecedente, essendo stata pubblicata il 27 novembre 2013.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
---	--	---

Allegato A: Gruppo di lavoro copertura finanziaria delle leggi regionali “Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali” I dati in sintesi (aggiornamento 11 novembre 2021)

	Osservatorio	Videoconferenza, 25 novembre 2021
	Legislativo	Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali
	Interregionale	Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi
Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria		

Allegato 1: Il questionario

Ricognizione delle procedure e prassi adottate con riferimento alle relazioni tecnico-finanziarie

in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi


(luglio 2021)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

Regione/ Provincia Autonoma	Principale normativa regionale/ provinciale di ri- ferimento delle Schede Relazioni tecnico-fi- nanziarie (RTF)	Adozione di una procedura interna per la re- dazione RTF	Atti corredati della RTF (progetti di legge di Consi- glieri regionali, di Giunta; emendamenti)	Adozione di un mo- dello di scheda RTF	Modalità di co- pertura finan- ziaria (art. 17, comma 1, l.196/2009) e quantificazione degli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis, l.196/2009)	Soggetti che redi- gono le RTF e le norme finanziarie (assistenza e modalità di redazione delle norme finanziarie)	Quali uffici del Consi- glio redi- gono le RTF e di quale personale e competenze dispongono	Quale è la procedura e quali sono i soggetti com- petenti per le RTF per costi aventi im- patto sul bi- lancio auto- nomo del Consiglio	Forme di inter- locuzione/ col- laborazione tra uffici di GR e CR	Effetti sull'iter le- gislativo in caso di assenza di RTF	Note a commento

Data, _____

Compilatore/i: _____

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Videoconferenza, 25 novembre 2021</p> <p>Ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate nelle Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali</p> <p>Esiti del gruppo di lavoro: i dati in sintesi</p> <p>Relatore: Alda Santarella - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</p>
--	--	---

Guida alla compilazione

11) Quali sono i riferimenti normativi regionali/provinciali per l'attuazione del principio di copertura delle leggi?

(Indicare le disposizioni regionali che riguardano le Relazioni tecnico- finanziarie (RTF), quali Statuto, legge, Regolamento Interno, deliberazione, ...)

12) E' stata formalizzata o adottata una procedura interna per la redazione delle RTF?

(Fornire indicazioni)

13) Le proposte di legge dei Consiglieri regionali sono corredate di Relazioni tecnico-finanziarie (di seguito "RTF") fin dal momento della loro presentazione? I disegni della Giunta regionale? Gli emendamenti?

(Fornire indicazioni in merito alla redazione delle RTF)

14) E' adottata una modulistica per la redazione della scheda tecnico- finanziaria?

(Se si, indicare se la modulistica è comune tra Giunta e Consiglio e se c'è una modulistica specifica per gli emendamenti alle iniziative legislative, ...)

15) Quali modalità di copertura finanziaria sono utilizzati (art. 17, comma 1, l. 196/2009) e come vengono quantificati gli oneri cd. organizzativi (art. 17, comma 6 bis)?

(Indicare le tipologie di copertura finanziaria usate nella legislazione e se vi sono tipologie cui non si fa ricorso, ad es. utilizzo dei fondi speciali per provvedimenti in corso di approvazione. (Indicare le esperienze sulle tecniche di quantificazione di cd. oneri inespresi delle leggi regionali, ivi compresi quelli per risorse umane e per ulteriori costi, quali quelli eventualmente connessi all'attività di controllo o sanzionatoria, etc.). Si veda Relazione della Corte dei Conti (/SEZ AUT/2021/INPR))

16) Quali soggetti redigono le RTF e le norme finanziarie?

(Indicare quali soggetti redigono le RTF, in particolare con riguardo alle proposte di iniziativa consiliare e agli emendamenti dei Consiglieri. Fornire indicazioni sull'assistenza propedeutica e modalità di redazione delle norme finanziarie, in particolare con riguardo all'iniziativa consiliare)

17) Le schede tecnico-finanziarie sulle proposte di legge di iniziativa consiliare e sugli emendamenti dei Consiglieri sono redatte da uffici consiliari?

(Se si, indicare quali uffici consiliari hanno la "visibilità" del bilancio dinamico in modo da comprenderne la capienza finanziaria dei programmi, capitoli di spesa e disponibilità; come è organizzato tale l'ufficio (numero di personale, profili e competenze). Se no, indicare se vi sono forme di collaborazione con gli uffici della Giunta per la redazione delle schede; se vengono successivamente integrate e aggiornate e da parte di quali uffici)

18) Quale è la procedura e quali sono i soggetti competenti per le RTF per costi aventi impatto sul bilancio autonomo del Consiglio

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi)

19) Quali forme di collaborazione/interlocuzione vi sono tra uffici di Giunta e Consiglio?

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi ed eventuali atti interni, circolari, etc.)

20) Quali sono gli effetti sull'iter legislativo in caso di assenza di RTF?

(Fornire indicazioni e i riferimenti normativi)

21) Note a commento

(Eventuali note, ad esempio sulla buona efficacia della soluzione adottata)